



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 19/01/2009 - 0004603
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Alle Camere di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura
LORO SEDI

Al Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Gen.le dello Stato
I.G.F.
00187 ROMA

CIRCOLARE N. 3621/c

All'Unioncamere
P.zza Sallustio, 21
00187 ROMA

Alla Infocamere S.c.p.a.
C.so Stati Uniti, 14
35127 PADOVA

Alla Infocamere S.c.p.a.
Via G. B. Morgagni, 30/H
00100 ROMA

All'Istituto Guglielmo Tagliacarne
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Oggetto: Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Come è noto, questo Ministero, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, emana annualmente il decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono determinate le misure del diritto annuale da applicare alle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.

Nelle more del perfezionamento del provvedimento relativo all'anno 2009, le imprese di nuova iscrizione sono tenute a corrispondere, *in via provvisoria*, gli importi di cui agli articoli 2 e 4, comma 2, del decreto 1° febbraio 2008, come sotto indicato:

Sezione speciale

Imprese individuali	€ 88,00
Imprese con ragione di società semplice, non agricola	€ 144,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96	€ 170,00



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Sezione ordinaria

Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00.

Le nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese sono tenute al pagamento di un importo pari al 20% dell'importo di cui al comma 2 dell'articolo 4 sopra richiamato corrispondente a € 40,00.

Le nuove unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero sono tenute a versare rispettivamente il diritto di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto 1° febbraio 2008.

Nel caso in cui l'emanando decreto stabilisca importi diversi da quelli versati le imprese provvederanno a compensare o a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 tramite modello F24.

IL MINISTRO